



MINIUTA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Il Segretario Generale

N. Prot. 196/S.G.

Messina, 4/2/2013

A tutti i Sigg.ri Dirigenti

p.c. Al Signor Presidente ^{6/2/2013}

Ai Sigg.ri Assessori

Al Presidente del Consiglio

re 6/2/13

LORO SEDI

OGGETTO: Incarichi extraufficio modifiche introdotte dalla legge “ anticorruzione “n. 190/2012
– Circolare

In riferimento agli incarichi extraufficio la Legge 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità” (detta anche legge anticorruzione), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 dei martedì 13 novembre ha modificato l’art. 53 del D. Lgs. 165/01 e tali modifiche sono operative a partire dal 28/11/2012. In particolare la nuova normativa prevede i seguenti nuovi adempimenti:

- Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche **a titolo gratuito**, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di **quindici giorni**, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate **le norme in**

applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon

andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa;

- Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi ai dipendenti pubblici, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati agli stessi.

Si ricorda a tal riguardo che le sanzioni previste dalla norma per il mancato adempimento dei punti precedenti comporta l'applicazione di sanzioni sia per il dipendente, che abbia svolto le attività senza la citata autorizzazione, sia per le amministrazioni pubbliche o private che abbiano utilizzato il dipendente pubblico senza la prevista autorizzazione.

Le sanzioni per il dipendente pubblico:

- In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;
- L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Tale ipotesi è stata inserita in modo esplicito dal legislatore a fronte della posizione fino ad ora tenuta dalla Corte dei Conti che hanno declinato la loro



giurisdizione in materia a favore del giudice del lavoro (ex plurimis Sezione Giurisdizionale per la Lombardia sentenza n. 31 del 27/01/2012; Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto Adige sede di Trento sentenza n. 10 dell'11/04/2011)

Le sanzioni per le amministrazioni pubbliche che omettono gli adempimenti previsti dall'art. 53 del D. lgs 165/2001:

- Non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.

Le sanzioni per gli enti pubblici economici e privati:

- Oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria **pari al doppio** degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Anche la sola mancata comunicazione dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici anche se autorizzati comporta l'applicazione della sanzione (ex plurimis Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la regione siciliana Sentenza 3488 del 27/09/2011).

Si ricorda che **non sono soggette ad autorizzazione** per espressa previsione legislativa (Art. 53 D. Lgs 165/2001) le seguenti attività anche se remunerate, né per tali attività sono previsti adempimenti da parte del Settore Personale (anagrafe delle prestazioni):

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;



f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

I Dirigenti in indirizzo, al fine di permettere all'U.D. Gestione Risorse Umane gli adempimenti previsti dalla citata legislazione (comunicazione entro 15 giorni delle autorizzazioni per gli incarichi anche di tipo gratuito al Dipartimento della Funzione Pubblica) sono pregati di attenersi in modo scrupoloso ai citati adempimenti. In particolare la nuova normativa tende ad evitare incarichi ricevuti da dipendenti pubblici da società private e ciò al fine di evitare possibili conflitti di interessi, anche solo potenziali, verso l'amministrazione che ne autorizzi l'incarico.

Per le amministrazioni pubbliche che conferiscono incarichi è, inoltre, necessario specificare nella relazione di accompagnamento da parte dell'U.D. Gestione Risorse Umane le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati.

Si invitano il responsabile dell'U. D. Gestione Risorse Umane e i Dirigenti in ragione alla loro competenza, a fornire le necessarie informazioni, a tutti i dipendenti, sulle nuove regole inserite nella legge anticorruzione in particolare occorrerà specificare l'obbligatorietà dell'autorizzazione **anche per gli incarichi gratuiti** e l'obbligo di comunicare entro 15 giorni gli incarichi autorizzati o conferiti dalla propria amministrazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, verificando in particolare, oltre all'incompatibilità di diritto e di fatto ed alla tutela dell'interesse al buon funzionamento, qualsiasi "conflitto, anche potenziale, di interessi".

Il Segretario Generale
(Avv. Maria Angela Caponetti)

